

*Deliberazione della Giunta esecutiva n. 116 di data 29 luglio 2013.*

Oggetto: Autorizzazione in deroga al progetto per i lavori di rifacimento dell'impianto della teleferica a servizio del rifugio e riqualificazione dell'area limitrofa al rifugio Lago Nambino.

Il Relatore comunica:

Lo studio tecnico Maestranzi, per conto della società rifugio Lago Nambino "Serafini Lorenzo" di Serafini Giancarlo & C. S.n.c. (proprietario del rifugio), con nota di data 21 giugno 2013, ha presentato domanda di deroga per i lavori di rifacimento dell'impianto della teleferica a servizio del rifugio e riqualificazione dell'area limitrofa al rifugio Lago Nambino sito sulle particelle fondiarie 4428/1-4429/1-4089/47, di proprietà dell'ASUC di Fisto, nel Comune Catastale di Pinzolo.

Il progetto redatto dal geom. Alberto Maestranzi dello studio tecnico Maestranzi di Giustino è composto da:

- tavola 1 relazione tecnica illustrativa;
- tavola 2 documentazione fotografica;
- tavola 3 relazione paesaggistica;
- tavola 4 pianta - estratto mappa corografie - dati urbanistici;
- tavola 5 pianta - planimetria generale e profilo della linea;
- tavola 6 relazione di calcolo della linea;
- tavola 7 stazione valle piante - prospetti sezioni;
- tavola 8 stazione monte piante - prospetti sezioni;
- tavola 9 geometria plinto di ancoraggio di valle;
- tavola 10 geometria plinto di ancoraggio di monte;
- tavola 11 armatura plinti di ancoraggio di valle e di monte;
- tavola 12 sostegno di linea tipo;
- tavola 13 insieme carrello tipo;
- tavola 14 rel. di calcolo opera in c.a. ancoraggi di monte e di valle;
- analisi d'incidenza per la proposta di variante al progetto;
- relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione geologica del sito;
- integrazione alla relazione geologica di progetto.

Inoltre è stata depositata presso gli uffici del Parco la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito (contiene la relazione sulla modellazione sismica), redatta dal geologo dott. Rino Villi.

Il progetto prevede:

1. la demolizione dell'attuale teleferica comprensiva dei due manufatti AM132 e AM135 in C.c. Pinzolo, di proprietà dell'ASUC di Fisto, classificati rispettivamente in classe "VII" e "VI" in elenco manufatti del PdP, articoli 34.10.7. e 34.10.6. delle Norme di Attuazione, utilizzati rispettivamente come stazione di monte e deposito di valle dell'attuale teleferica;

2. la demolizione dei manufatti AM124 ed AM127 in C.c. Pinzolo, di proprietà dell'ASUC di Fisto, classificati rispettivamente in classe "III" e "VI" in elenco manufatti del PdP, articoli 34.10.3. e 34.10.6. delle Norme di Attuazione, per un volume complessivo di 90,41 mc.;
3. la realizzazione di una nuova teleferica, di lunghezza superiore all'attuale, per avvicinare la stazione di arrivo al rifugio, con la realizzazione di due nuove stazioni, una di valle e una di monte, anche mediante l'accorpamento dei volumi degli edifici di cui al punto 2, alla nuova stazione di monte della teleferica, da utilizzare come deposito. La teleferica avrà le seguenti caratteristiche:
  - la linea di progetto avrà una lunghezza pari a ml. 633,00, mentre l'esistente ha una lunghezza di ml. 415,00. L'incremento è pari a 218,00 ml.;
  - la nuova stazione di valle avrà un volume complessivo pari a 317,219 mc., mentre lo stato attuale è di 40,50 mc.. L'incremento volumetrico è pari a 276,71 mc.;
  - la nuova stazione di monte avrà un volume complessivo (esclusa la legnaia) pari a 457,89 mc., mentre lo stato attuale è di 18,60 mc.. L'incremento volumetrico è pari a 439,29 mc.;
4. la realizzazione di un blocco legnaia a servizio del rifugio Lago Nambino accorpata alla nuova stazione di monte, per una superficie complessiva pari a mq. 25,03, distante dal rifugio di 48,80 ml. (come risulta dall'estratto planimetria 1:250 che il progettista ha successivamente depositato al Parco) ed è chiusa per ½ della superficie.

Le opere in oggetto contrastano con gli articoli delle Norme di Attuazione della Variante 2009 al Piano di Parco (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 di data 19/11/2009), e precisamente con:

- l'art. 5.1.21 che vieta la realizzazione di rilevanti infrastrutture tecnologiche anche in ampliamento di situazioni esistenti;
- l'art. 34.10.15.5 che prevede che la superficie coperta della struttura (deposito-legnaia) non possa superare il 15% del sedime dell'edificio a servizio del quale la stessa viene realizzata e non potrà, in ogni caso, superare una superficie complessiva di 12 mq. dei quali un terzo chiuso e due terzi aperti;
- l'art. 34.10.15.6 che la realizzazione legnaie/deposito dovrà essere ubicata a una distanza massima di 20 ml. dall'edificio principale;
- l'art. 34.10.15.7 che, nel caso in cui la legnaia venga costruita in aderenza all'edificio principale essa dovrà presentare almeno due facce aperte, mentre qualora la legnaia costituisca un manufatto autonomo essa dovrà presentare almeno tre facce aperte; nell'ambito di tale struttura può essere previsto il tamponamento parziale del manufatto ai fini della realizzazione, all'interno del relativo sedime, di un locale deposito chiuso, purché avente una superficie massima non superiore a 1/3 della superficie complessiva della struttura.

L'opera in oggetto e tra quella dichiarate a interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, ai sensi dell'allegato A del D.P.P. n. 18-

50/Leg dd. 13 luglio 2010 e in attuazione dell'articolo 112 della L.P. 4 marzo 2008 e s. m.

La futura classificazione dell'edificio, ai sensi dell'art. 34 delle N.d.A. del P.d.P. avverrà tenendo conto delle previsioni progettuali circa la destinazione degli spazi, ed in particolare legnaia, stazione teleferica e deposito.

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed in particolare i seguenti articoli:

**a) articolo 112, commi 1, 2, 3 e 4**

*"1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico.*

*2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga*

*3 La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC reso limitatamente alle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza di cui all'articolo 8.*

*4 Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona; in tal caso il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale. In tal caso l'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune, rimane ferma l'applicazione delle procedure di cui al comma 3."*

**b) articolo 37, comma 3 bis, riguardante disposizioni di coordinamento con la L.P. 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)**

*"3 bis. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio".*

Visto le Norme di Attuazione della Variante 2009 al Piano del Parco (approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2595 di data 19/11/2009) e in particolare l'articolo 2.5. che prevede *"dall'entrata in vigore del PdP, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al PdP"* e l'articolo 37.2 che prevede *"per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge"*.

Esaminati attentamente gli elaborati progettuali in atti che restano depositati presso l'Ufficio Tecnico Ambientale del Parco

Considerato che:

- l'opera contrasta con gli articoli sopra citati delle Norme di Attuazione della Variante 2009 al Piano di Parco e si deve intendere in contrasto con la destinazione di zona, pertanto la procedura si conclude con la deliberazione della Giunta provinciale che rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 112 comma 4 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm.;
- nel Programma annuale di Gestione 2013, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987, è stata inserita la proposta di deroga relativa al progetto di lavori di rifacimento dell'impianto della teleferica a servizio del rifugio e riqualificazione dell'area limitrofa al rifugio Lago Nambino.
- con determinazione del Dirigente n. 43 di data 16 aprile 2013, il Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento ha determinato che:
  1. "il progetto relativo alla demolizione e al rifacimento della teleferica a servizio del rifugio Lago Nambino su nuovo allineamento – prima variante, nel Comune di Pinzolo, non presenta incidenze significative sugli habitat e sulle specie del SIC "Adamello";
  2. che la valutazione di incidenza è da considerarsi positiva, purchè vengano messe in atto le mitigazioni seguenti:
    - A) Per gli habitat:
      - accantonamento dello strato fertile di terreno da utilizzarsi nella messa in pristino come strato di copertura delle aree oggetto di movimenti terra in corrispondenza delle stazioni di monte e di valle;
      - rispetto delle aree a torbiera, che non saranno interessate da movimenti di terra né attraversamento con mezzi meccanici;
      - rispetto del torrente e della vegetazione perifluviale utilizzando particolari accorgimenti finalizzati ad evitare caduta di materiali in alveo nonché intorbidimento delle acque;
      - rimozione delle strutture, sostegni di linea e manufatti, non più utilizzati, con successivo smaltimento di materiali e altri residui di lavorazione;
    - B) Per la componente faunistica:

- in fase di assegno ed abbattimento delle piante per la realizzazione del corridoio della linea, scegliere accuratamente le piante in modo da rendere i margini meno rettilinei possibili, aumentando gli spazi aperti e l'indice di ecotono;
- vista la generale idoneità dell'area e l'assenza di dati certi che ne confermino la reale presenza non è stato necessario provvedere alla formulazione di un cronoprogramma dei lavori.”
- la Commissione di Coordinamento ha autorizzato l'opera (compreso l'autorizzazione in materia di tutela paesaggistica) con deliberazioni n. 1739 di data 22 aprile 2013 con prescrizioni;
- il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento, con nota prot. n. S013/2013/345151/18.2.4 di data 19 giugno 2013 ha rilasciato parere favorevole al progetto;
- ai sensi dell'art. 112, comma 3 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm., è stata pubblicata all'Albo del Parco Naturale Adamello Brenta la richiesta di deroga, dal 21 giugno 2013 al 29 luglio 2013, con la possibilità per terzi di consultare il progetto presso l'Ufficio Tecnico Ambientale del Parco e presentare eventuali osservazioni;
- in tale periodo di pubblicazione non è stata presentata alcuna osservazione relativa al progetto.

Rilevato che tale aumento di volume è esclusivamente finalizzato all'adeguamento tecnico funzionale e strutturale dell'impianto.

Si propone di autorizzare, per le motivazioni sopraccitate, i lavori di rifacimento dell'impianto della teleferica a servizio del rifugio e riqualificazione dell'area limitrofa al rifugio Lago Nambino, secondo quanto previsto dal progetto depositato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis, e 112 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm.

Si propone altresì di subordinare l'autorizzazione al recepimento delle prescrizioni stabilite dalla Commissione di Coordinamento e dalle mitigazioni stabilite dal Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento, demandando all'organo titolato al rilascio della Concessione edilizia in deroga, la loro verifica.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di gestione 2013, nonché l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione 2013 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2595 di data 19/11/2009 che approva la variante 2009 al Piano di Parco;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e il suo regolamento approvato con D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- all'unanimità con n. 10 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

delibera

- 1) di autorizzare, per le motivazioni meglio esplicate in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis e 112 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm., il progetto di lavori di rifacimento dell'impianto della teleferica a servizio del rifugio e riqualificazione dell'area limitrofa al rifugio Lago Nambino C.C. Pinzolo, in deroga al Piano del Parco e precisamente degli articoli 5.1.21, 34.10.15.5, 34.10.15.6 e 34.10.15.7 delle Norme di Attuazione della Variante 2009, secondo quanto previsto dal progetto. Pertanto si consente di:
  - a) demolire l'attuale teleferica comprensiva dei due manufatti AM132 e AM135 in C.c. Pinzolo, di proprietà dell'ASUC di Fisto, classificati rispettivamente in classe "VII" e "VI" in elenco manufatti del PdP, articoli 34.10.7. e 34.10.6. delle Norme di Attuazione, utilizzati rispettivamente come stazione di monte e deposito di valle dell'attuale teleferica;
  - b) demolire i manufatti AM124 ed AM127 in C.c. Pinzolo, di proprietà dell'ASUC di Fisto, classificati rispettivamente in classe "III" e "VI" in elenco manufatti del PdP, articoli 34.10.3. e 34.10.6. delle Norme di Attuazione, per un volume complessivo di 90,41 mc.;
  - c) di realizzare una nuova teleferica, di lunghezza superiore all'attuale, per avvicinare la stazione di arrivo al rifugio, con la realizzazione di due nuove stazioni, una di valle e una di monte,

anche mediante l'accorpamento dei volumi degli edifici di cui al punto 2, alla nuova stazione di monte della teleferica, da utilizzare come deposito. La teleferica sarà realizzata sulle particelle fondiarie 4428/1-4429/1-4089/47, di proprietà dell'ASUC di Fisto, nel Comune Catastale di Pinzolo, ed avrà le seguenti caratteristiche:

- la teleferica in progetto avrà una lunghezza pari a ml. 633,00, mentre l'esistente ha una lunghezza di ml. 415,00, con un incremento pari a 218,00 ml.;
- la nuova stazione di valle avrà un volume complessivo pari a 317,219 mc., mentre lo stato attuale è di 40,50 mc., e pertanto con un incremento volumetrico pari a 276,71 mc.;
- la nuova stazione di monte avrà un volume complessivo (esclusa la legnaia) pari a 457,89 mc. (di cui 367,80 mc di stazione teleferica e 90,09 mc di deposito), mentre lo stato attuale è di 18,60 mc., e pertanto con un incremento volumetrico pari a 439,29 mc.;

d) di realizzare un blocco legnaia a servizio del rifugio Lago Nambino accorpata alla nuova stazione di monte, per una superficie complessiva pari a mq. 25,03, distante dal rifugio di 48,80 ml. (come risulta dall'estratto planimetria 1:250 che il progettista ha successivamente depositato al Parco) ed è chiusa per  $\frac{1}{2}$  della superficie;

2) di stabilire che la futura classificazione dell'edificio, ai sensi dell'art. 34 delle N.d.A. del P.d.P. avverrà tenendo conto delle previsioni progettuali, legnaia, stazione teleferica e deposito;

3) di subordinare l'autorizzazione al recepimento delle prescrizioni stabilite dalla Commissione di Coordinamento con deliberazioni n. 1739 di data 22 aprile 2013 e dalle misure di mitigazione stabilite dal Servizio Conservazione della natura e Valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento con determinazione del Dirigente n. 43 di data 16 aprile 2013, demandando all'organo titolato al rilascio della Concessione edilizia in deroga, la verifica dell'osservanza delle stesse;

4) di dare atto che:

- gli elaborati progettuali e i pareri in atti restano depositati presso l'Ufficio Tecnico Ambientale del Parco;
- tale aumento di volume è esclusivamente finalizzato all'adeguamento tecnico-funzionale e strutturale dell'impianto;
- il procedimento in oggetto si conclude con il rilascio del nulla osta alla deroga da parte della Giunta provinciale tramite propria deliberazione e della Concessione Edilizia in deroga da parte del Comune di Pinzolo;
- a tutt'oggi, non è arrivata agli uffici del Parco nessuna osservazione al progetto;
- non sono ammesse varianti in corso d'opera previste dall'articolo 107 della L.P. n. 1/2008 che comportino aumenti di volume oltre a quelli autorizzati secondo i punti sopraccitati;

- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento:
- al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento per il rilascio del nulla osta da parte della Giunta provinciale;
  - al progettista Studio Maestranzi di Giustino;
  - al Comune di Pinzolo;
- 6) di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi della legge provinciale n. 23/1992;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Adunanza chiusa ad ore 19.45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente  
f.to Antonio Caola

MC/lb